

Pubblicato il 06/05/2022

N. 05685/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 13700/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13700 del 2021, proposto dal sig. Angelo Tartaglione, rappresentato e difeso dall'avvocato Matilde Di Fuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***Per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari***

**PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO PRINCIPALE:**

- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente in data 13.10.2021- relativamente al «Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» (profilo di interesse ADM/FAMM)- resa a disposizione dall'Amministrazione resistente in data 20.12.2021 sulla “pagina riservata” accessibile attraverso il link

“<https://adm.concorsismart.it/>” con le credenziali personali;

- del punteggio numerico, pari a 20/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 2 in cui la Commissione indica quale risposta corretta l’ultima opzione delle tre disponibili;
- del provvedimento, se esistente, con il quale il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale che avrà luogo – secondo il calendario pubblicato nell’avviso del 21.12.2021 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – dal 25.01.2022 al 18.02.2022.

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- della Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU del 10 marzo 2022, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» (profilo di interesse ADM/FAMM) limitatamente alla parte in cui il ricorrente non risulta inserito nella graduatoria di merito né in quella dei vincitori, ovvero nella parte in cui la predetta determinazione statuisce che: “il menzionato candidato, pur avendo conseguito il punteggio di 24 alla prova orale, non può essere inserito nella graduatoria di merito né in quella dei vincitori della procedura concorsuale in attesa della definizione del richiamato ricorso, essendo ancora sub iudice la determinazione del punteggio attribuibile alla prova scritta svolta in data 13 ottobre 2021”;
- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti, ove lesivi per il ricorrente;

PER IL RICONOSCIMENTO:

- del diritto del ricorrente ad essere collocato alla posizione n. 31 della graduatoria finale di merito approvata con Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU del 10 marzo 2022, ovvero del diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore (con

un punteggio di 45) del Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali – codice ADM/FAMM – da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO CHE:

- con ordinanza cautelare *ex art. 55 Cod. Proc. Amm.* pubblicata in data 27 gennaio 2022, il Collegio – rilevato che *“il ricorso appare assistito dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora”* – accoglieva l'istanza cautelare e, per l'effetto, disponeva l'ammissione con riserva del ricorrente allo svolgimento della prova orale con contestuale rinvio della causa alla camera di consiglio del 4 maggio 2022;

- in ottemperanza all'ordinanza cautelare di accoglimento, in data 24 febbraio 2022 il ricorrente veniva ammesso a sostenere la prova orale, prova superata con votazione di 24/30.

- in data 10 marzo 2022, veniva pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la graduatoria finale di merito del *«Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli»* (profilo di interesse ADM/FAMM), approvata con Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU;

- in tale graduatoria non figurava il ricorrente in quanto – come espressamente statuito dalla summenzionata Determinazione Direttoriale – *“il menzionato candidato, pur avendo conseguito il punteggio di 24 alla prova orale, non può*

*essere inserito nella graduatoria di merito né in quella dei vincitori della procedura concorsuale in attesa della definizione del richiamato ricorso, essendo ancora sub iudice la determinazione del punteggio attribuibile alla prova scritta svolta in data 13 ottobre 2021”;*

- avverso la graduatoria finale parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, debitamente notificato all’Amministrazione resistente e a uno solo dei controinteressati collocati in graduatoria;

#### RITENUTO CHE

- sussistono i presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, primo comma, Cod. Proc. Amm.;

- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito del «*Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*» (profilo di interesse ADM/FAMM), approvata con Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 10 marzo 2022;

- per l’elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal quale risulti:

(i) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l’indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dal ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, nonché di

rinvia al merito ogni statuizione sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Fissa l'udienza pubblica del 21 settembre 2022 per la decisione della causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Luca Iera, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Michele Tecchia**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Riccio**

**IL SEGRETARIO**